



"solto in sede penale è quella: "perché il
"fatto non costituisce reato", tale formula pre-
"supponendo l'esistenza di determinati fatti,
"lascia impregiudicata la questione, se i fat-
"ti medesimi, pur non costituendo reato, co-
"stituiscono, tuttavia, illecito civile produt-
"tivo di danni per l'Istituto, con il conse-
"quenziale obbligo di risarcimento da parte
"del Fuggioni";

b) che "in conseguenza di quanto
"argomentato sub a), spetta all'Istituto
"il diritto di adottare quelle misure cautela-
"ri nitese a garantire l'eventuale risarci-
"mento di detti danni, misure però che,
"da un lato, non possono andare oltre la
"ammontare del quinto di dette spettanze,
"e dall'altro, presuppongono l'esistenza di
"un formale procedimento di sequestro con-
"servativo, come previsto dal Testo Unico appro-
"vato con D.P. 5.1.1950, numero 180. Per al-
"tro, ove tale procedimento non fosse stato an-
"cora iniziato, l'Istituto potrebbe ugualmen-
"te procedere alla trattativa del quinto di
"dette spettanze, salvo a legittimare tale
"procedimento in un congruo tempo succes-